

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutti i contratti di vendita conclusi dalla venditrice sono soggetti alle seguenti condizioni generali, salvo pattuizioni contrarie espressamente convenute per iscritto:

1. Conferma dell'ordine. Ogni contratto di vendita si considera concluso solo nel momento in cui l'ordine viene accettato per iscritto dalla venditrice, a mezzo di conferma d'ordine su carta intestata della venditrice stessa indicante la quantità della merce venduta. L'ordine inoltrato dall'acquirente dovrà essere accompagnato da copia delle presenti condizioni debitamente sottoscritte.

2. Applicabilità delle condizioni generali di vendita. Ogni contratto di vendita è soggetto solo ed esclusivamente alle presenti condizioni generali di vendita. Eventuali condizioni difformi o limitazioni riportate dall'acquirente sull'ordine d'acquisto o su altro documento emesso dall'acquirente stesso si considereranno come non apposte e, comunque, non vincolanti per le parti, a meno che la venditrice non le abbia espressamente approvate per iscritto. Con l'invio del proprio ordine l'acquirente dichiara e garantisce di essere operatore professionale adeguatamente istruito e abilitato all'utilizzo dei prodotti acquistati, nonché soggetto avente piena conoscenza dei rischi inerenti al loro utilizzo. La rinuncia espressa da parte della venditrice ad una o più delle clausole di cui alle presenti condizioni generali di vendita non inficia la validità delle altre clausole che, pertanto, rimangono vincolanti per le parti. L'accettazione di qualunque proposta proveniente dalla venditrice comporterà l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita, che prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto proposte dall'acquirente.

3. Dettaglio degli ordini. Ogni ordine può essere ripartito in consegne separate e/o successive. In tal caso ogni ritardo o vizio riguardante una singola partita di merce non comporterà la risoluzione dell'intero contratto.

4. Consegne. Salvo patto contrario, da approvarsi per iscritto, la scadenza prevista dalla venditrice per la consegna della merce ha valore puramente indicativo; pertanto, il termine di consegna indicato non costituisce termine essenziale. Il ritardo nella consegna non sarà causa di risoluzione del contratto, né darà diritto all'acquirente di richiedere qualsivoglia risarcimento del danno e/o di rifiutare la consegna della merce. In caso di consegne ripartite ogni consegna deve essere considerata come oggetto di un separato contratto, pertanto il ritardo o i vizi afferenti una consegna non comporteranno la risoluzione del contratto né daranno diritto di rifiutare le consegne successive. Salvo patto contrario, da approvarsi per iscritto, la venditrice adempie l'obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione dell'acquirente per il ritiro. Ai fini del presente contratto per consegna si intende la rimozione della merce dal luogo ove sia conservata per conto del venditore, sia esso i locali e/o i magazzini del venditore stesso o i depositi di terzi, da parte del venditore, del trasportatore, dello spedizioniere o da parte soggetti terzi incaricati dall'acquirente o che agiscano nel suo interesse. Saranno a carico dell'acquirente le spese di trasporto, di assicurazione e di dogana, nonché il rischio di perdita e distruzione della merce durante il trasporto, anche qualora il vettore sia stato scelto dal venditore. Il venditore sarà liberato da ogni responsabilità all'atto della consegna della merce come definita nel presente articolo.

5. Prezzi. I prezzi fatturati saranno quelli indicati nell'ordine di acquisto. Qualora, dopo l'accettazione dell'ordine, dovesse intervenire una modifica riguardante gli oneri fiscali o doganali incombenti sul venditore, i prezzi subiranno gli adattamenti corrispondenti a detta variazione. Qualora il prezzo della merce venga fissato in base ad una determinata valuta, l'eventuale variazione del tasso di cambio non darà diritto alla risoluzione del contratto. Salvo differente pattuizione scritta, i prezzi indicati nell'ordine si intendono IVA esclusa, al netto di sconti ed esclusi i costi di trasporto, di imballaggio, delle tasse d'importazione ed ogni altra tassa e/o imposta applicabile alla cessione dei beni, delle spese di dogana e di assicurazione, che in saranno fatturate separatamente.

6. Pesì e quantità. Ai fini della fatturazione, il peso e le quantità di riferimento delle merci saranno quelli riportati, qualunque sia la destinazione, sui documenti di spedizione (bolla di consegna, bolla di spedizione, documenti di trasporto polizza marittima ecc...). In caso di rilascio di una pluralità di documenti, farà fede il documento relativo al ritiro della merce dai locali e/o depositi della venditrice.

7. Tolleranze. E' tollerata una variazione del 10% in difetto o in eccesso sulle quantità risultanti dall'ordine di acquisto, variazione di cui si terrà conto ai fini della fatturazione.

8. Etichettatura. L'acquirente si impegna a rispettare il Regolamento Europeo relativo alla registrazione, la valutazione, e l'autorizzazione delle sostanze chimiche (Regolamento (CE) n°1907/2006 del 18 dicembre 2006 – qui di seguito, "Regolamento REACH") e sue successive modifiche ed integrazioni, così come tutte le relative norme nazionali, anche accessorie o integrative della legislazione comunitaria. I nostri prodotti sono tutti etichettati ed imballati conformemente al Regolamento Europeo n. 1272/2008 e successive integrazioni e/o modifiche, e rispettano tutte le norme comunitarie e nazionali in materia di etichettature e di vendita ad imprese e professionisti applicabili al momento della cessione dei beni. Di conseguenza, l'accettazione di qualsiasi offerta proveniente dalla nostra società implica da parte del cliente-acquirente il rispetto di queste norme, in particolare qualora l'acquirente intendesse modificare l'imballo del prodotto. Per garantire una maggiore sicurezza, l'acquirente si impegna a conservare l'etichettatura fino al suo completo utilizzo ed a disporre dei contenitori e degli imballaggi vuoti in conformità alle leggi applicabili al momento dello smaltimento. Nell'ipotesi in cui l'acquirente intendesse rivendere i prodotti a terzi, è tenuto a verificare preventivamente se la rivendita sia consentita in relazione alla loro composizione, ed a renderli conformi ai regolamenti applicabili, nello specifico, per l'etichettatura, l'imballaggio e per la marcatura, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo del venditore. L'acquirente non avrà diritto di domandare alcun risarcimento al venditore per azioni o richieste in materia, in particolare qualora cagionate dall'inservanza delle disposizioni di questo articolo. Conformemente al Regolamento REACH, le schede di sicurezza (in breve "SDS") sono trasmesse all'acquirente, che può altresì consultarle sui siti indicati nei documenti di trasporto. L'acquirente si impegna a rispettare tutte le raccomandazioni presenti nelle suddette SDS ed a tenere conto dei rischi legati ai prodotti. E' fatto divieto all'acquirente di utilizzare i beni acquistati per scenari d'esposizione differenti da quelli contemplati nelle schede di sicurezza fornite dal venditore, salvo che adempia specificamente, assumendosene integralmente oneri e rischi, agli obblighi di cui al successivo art. 13 ed agli obblighi previsti dalle vigenti normative nazionali e comunitarie in ipotesi di uso del prodotto "non identificato" nella predetta SDS. La merce venduta sarà etichettata conformemente alla normativa vigente per la movimentazione ed il trasporto di materie pericolose e l'acquirente dal momento dell'accettazione dell'ordine sarà tenuto a rispettare ed a conformarsi a detta normativa.

9. Contestazioni. Il compratore dovrà denunciare per iscritto l'eventuale esistenza di vizi, attinenti la qualità, la quantità e/o la conformità della merce all'ordine di acquisto entro otto giorni dalla consegna della merce, anche qualora eseguita a mezzo di spedizioniere e/o trasportatore e/o tramite altri soggetti. Nel caso in cui la merce fosse viziata l'acquirente potrà, a propria scelta, sussistendo i presupposti di cui al primo comma, domandare la risoluzione del contratto, ovvero chiedere la riduzione del prezzo oppure chiedere che la merce venga sostituita. E' fatto obbligo all'acquirente di esaminare attentamente la merce entro otto giorni dalla sua ricezione nel luogo di destinazione indicato nella conferma d'ordine di acquisto al fine di escludere la presenza di vizi non apparenti. Decorso detto termine nessun vizio potrà intendersi occulto e la merce si intenderà formalmente e definitivamente accettata dall'acquirente. Nel caso fosse applicabile il disposto dell'art. 10, che segue, dopo l'esame la merce dovrà essere riposta negli imballaggi, debitamente sigillata ed etichettata.

10. Trasferimento dei rischi. Il rischio della perdita della merce ed i rischi del trasporto gravano sull'acquirente dal momento della consegna, come indicato nell'art. 9, che precede. Pertanto, nessuna

contestazione potrà essere mossa al venditore in ordine a tali rischi e, se del caso, l'acquirente dovrà agire nei confronti del vettore ex art. 1693 c.c. I costi inerenti il trasporto, l'assicurazione, la dogana sono tutti a carico dell'acquirente.

11. Riserva di proprietà. Le parti convengono espressamente che la merce consegnata diventi di proprietà dell'acquirente solo ad avvenuto integrale pagamento del prezzo di vendita, e delle spese ed oneri accessori.

L'acquirente potrà rimuovere gli imballaggi e l'etichettatura solo a pagamento eseguito, salvo per quanto stabilito nell'art. 9 in merito all'obbligo di esame. Nel caso in cui l'acquirente fosse inadempiente la venditrice potrà esigere la restituzione della merce ricevuta dall'acquirente ed oggetto di riservato dominio, fatto sempre salvo il risarcimento del danno. Qualora l'acquirente fosse sottoposto a procedura concorsuale o ad altra procedura ai sensi della legge fallimentare italiana, dovrà darne tempestiva comunicazione alla venditrice e mettere a disposizione della stessa le merci per le quali non fosse ancora stato corrisposto il pagamento, salvo il diritto di acquistarle mediante il pagamento del prezzo convenuto, comprensivo di accessori. In caso di restituzione, le spese di trasporto saranno a carico dell'acquirente.

12. Condizioni di pagamento. Penali. Salvo diverso accordo, il pagamento delle merci dovrà avvenire al momento della sottoscrizione del contratto o, al più tardi, al momento della consegna ai sensi degli artt. art. 4 e 10, che precedono. Saranno, pertanto, irrilevanti ai fini del pagamento la durata del trasporto ed il momento in cui la merce arriverà a destinazione. La venditrice avrà la facoltà di modificare le condizioni di pagamento eventualmente fissate di comune d'accordo, in ragione di fatti nuovi verificatisi durante l'esecuzione del contratto ed afferenti la situazione giuridica, commerciale e finanziaria dell'acquirente. In caso di ritardato pagamento l'acquirente sarà soggetto al pagamento di interessi moratori ex art. 5 D.Lgs 231/2002.

Inoltre, la venditrice avrà la facoltà di risolvere gli altri contratti di vendita in essere con l'acquirente inadempiente ai sensi dell'art. 1456 c.c. o quella di sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art. 1460 c.c. La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'acquirente comporterà la corresponsione di una penale pari al prezzo della merce determinato come da listino del venditore in vigore nel giorno della risoluzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L'obbligazione di pagamento deve essere adempiuta al domicilio della venditrice o sul conto corrente da questa comunicato. La data dell'adempimento sarà quella dell'accredito delle somme dovute dall'acquirente sul conto corrente della venditrice o del pagamento presso il domicilio. Per data di accredito si intende la data in cui l'azienda di credito rende disponibile per il proprio correntista l'importo trasferito dall'acquirente. Ai sensi dell'art. 1252 c.c la venditrice potrà compensare le somme dovuta dall'acquirente con le somme dovute dalla venditrice medesima all'acquirente.

13. Garanzia – Responsabilità. I nostri prodotti sono soggetti al Regolamento REACH. Escludiamo ogni responsabilità riguardo all'idoneità dei nostri prodotti per un uso specifico. L'acquirente si assume i rischi risultanti dall'utilizzo dei nostri prodotti in maniera isolata o associata ad altri prodotti. L'acquirente si impegna ad applicare le indicazioni operative e le misure di controllo dei rischi comunicati nelle SDS del prodotto o a procedere ad una valutazione della sicurezza chimica per tutti gli utilizzi e gli scenari d'esposizione che non siano contemplati nelle stesse SDS. Inoltre, l'acquirente si obbliga ad informare i propri clienti di tutti i rischi legati ai prodotti ed al loro utilizzo, fornendo loro le SDS e le eventuali relazioni sulla sicurezza chimica che avesse predisposto conformemente agli obblighi di legge e di questo contratto.

Il venditore non sarà altresì responsabile in caso di utilizzo errato del prodotto o di incompatibilità dello stesso con altri prodotti utilizzati dall'acquirente, ovvero di utilizzo non conforme alle normali regole di prudenza o a quelle richieste dalla natura e dalle caratteristiche specifiche del prodotto, o, ancora, da leggi e disposizioni normative o dagli usi.

Il venditore declina ogni responsabilità per vizi, difetti e danni occorsi in ragione di errate modalità di trasporto, di spostamento e/o di movimentazione, ovvero di errato utilizzo o di idonea conservazione. Il venditore garantisce che la merce fornita non sarà affetta da vizi.

L'acquirente è tenuto a procedere alle prove che ritiene più opportune in ordine all'utilizzo del prodotto, in particolare è suo onere accertarsi che il prodotto fornito dalla venditrice sia compatibile con l'uso che l'acquirente stesso deciderà di farne.

14. Forza Maggiore. Ai sensi dell'art 1256 c.c. il venditore non sarà responsabile per il ritardo nella prestazione se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore. Per causa di forza maggiore si intende ogni circostanza estranea al controllo della venditrice. Sono considerate cause di forza maggiore, l'elenco è a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi naturali, guerre, ordini delle Autorità, scioperi, danneggiamento della fornitura per opera di terzi, guasti alle macchine di produzione, indisponibilità delle materie prime e, più in generale ogni impedimento non prevedibile che renda temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione. In tal caso la fornitura della merce rimarrà sospesa per la durata dell'impedimento. Se per causa di forza maggiore il venditore non potrà adempiere la propria prestazione per una durata che superi i sei mesi, il contratto si considererà risolto per impossibilità sopravvenuta e quindi per fatto non imputabile al venditore. Pertanto la risoluzione del contratto non darà diritto ad alcun risarcimento del danno.

15. Giurisdizione e Foro esclusivo. Qualunque contestazione inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione e/o lo scioglimento del presente contratto sarà devoluta alla giurisdizione italiana. Foro esclusivo sarà il Tribunale di Torino, anche in caso di pluralità di convenuti.

16. Diritto applicabile. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge Italiana. Le parti convengono espressamente di non applicare al contratto qui stipulato, anche qualora qualificabile come vendita internazionale, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili, né qualunque altra convenzione e trattato inerente la vendita internazionale, restando i rapporti tra parte venditrice ed acquirente disciplinati esclusivamente dalle clausole qui trascritte e dalle vigenti Leggi della Repubblica Italiana.

L'Acquirente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'acquirente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: 2 (Applicabilità delle condizioni generali di vendita), 4 (Consegne), 7 (Tolleranze), 9 (Consegne), 10 (Trasferimento dei rischi) 11 (Riserva della proprietà) 12 (Condizioni di pagamento. Penali) 13 (Garanzia – Responsabilità) 14 (Forza Maggiore) 15 (Giurisdizione e Foro esclusivo) 16 (diritto applicabile)

L'Acquirente